

# Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, 12 marzo 2018

## Svolgimento del processo

1. Con ricorso depositato il 2 agosto 2013 M (Omissis) ha rappresentato di aver prestato la propria opera in favore di (Omissis), in virtù di contratto di agenzia sottoscritto il 2 gennaio 2009 e poi di contratto del 2 gennaio 2010, sino all'11 febbraio 2013, data di cessazione del rapporto in seguito al recesso della società; ha affermato l'insussistenza della giusta causa del recesso, e il proprio diritto al pagamento di provvigioni residue, dell'indennità sostitutiva del preavviso, dell'indennità di cessazione ex art. 1751 c.c., dell'indennità suppletiva di clientela, nonché dell'indennità meritocratica di cui all'AEC del 10 marzo 2010.

M (Omissis) ha pertanto chiesto che il condanni (Omissis) al pagamento delle somme: di Euro 15.422,98 a titolo di provvigioni residue da incassare su tutti gli affari promossi dal ricorrente e che hanno avuto esecuzione dopo la cessazione del rapporto, di Euro 19.049,15 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso; di Euro 45.886,55 a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c.; di Euro 5.828,88 a titolo di indennità sostitutiva di clientela; di Euro 1.835,46 a titolo di indennità meritocratica.

Sempre in via principale, il ricorrente ha domandato che il giudice accerti il ruolo di agente monomandatario di fatto svolto dal ricorrente per conto di (Omissis) nel periodo dal 2 febbraio 2009 all'11 febbraio 2013, e condanni la società al pagamento delle somme di: Euro 1.414,38 quale differenza F.I.R.R. (indennità di risoluzione del rapporto) dovuta per l'agente monomandatario; Euro 371,14 quale F.I.R.R. dovuto sulle provvigioni da incassare; Euro 3.543,96 a titolo di contributi dovuti su provvigioni riferite al periodo 2009-2012.

In via subordinata, per il caso in cui sia ritenuto il suo ruolo quale agente plurimandatario svolto dal 2 gennaio 2010 all'11 febbraio 2013, la condanna della società convenuta al pagamento di: Euro 763,65 quale differenza F.I.R.R.; Euro 371,14 a titolo di F.I.R.R. sulle provvigioni residue da incassare; Euro 1.267,77 a titolo di contributi relativi al I trimestre 2013 dovuti e non versati.

1.2. Si è costituita in giudizio (Omissis) che ha contestato integralmente le pretese del ricorrente e ha affermato la sussistenza della giusta causa di risoluzione del mandato di agenzia, anche precisando che nulla è dovuto per le indennità richieste.

2. All'udienza del 15 aprile 2015 il giudice ha disposto, con ordinanza ex art. 423 c.p.c., il pagamento della somma non contestata di Euro 13.016,80 a titolo di provvigioni in favore del ricorrente, oltre interessi.

Istruita la causa attraverso l'escussione dei testimoni, il procedimento è stato assegnato al presente giudice il 2 novembre 2017; depositate le memorie ex art. 429 2 comma c.p.c., all'udienza odierna si è proceduto alla decisione come da dispositivo in calce di cui è stata data lettura.

3. In primo luogo il ricorrente domanda il pagamento di provvigioni pari ad Euro 15.422,98, calcolando un importo di provvigioni complessive maturate per ad Euro 183.546,20.

La società ha riconosciuto, come complessivamente e maturate, provvigioni per Euro 181.140,02 e, quale residuo ancora dovuto, l'importo di Euro 13.016,80.

3.1. Nel giudizio per l'accertamento del diritto alla provvigione, l'agente ha l'onere di provare che gli affari da lui promossi sono andati a buon fine o che il mancato pagamento sia dovuto a fatto imputabile al proponente, essendo il buon fine dell'affare un fatto costitutivo del diritto alla provvigione (Cass. 6 novembre 2013 n. 25023).

3.2. Tenuto conto della documentazione prodotta dalle parti, osserva l'Ufficio che deve essere riconosciuto come complessivamente maturato la somma di Euro 181.140,02 a titolo di provvigioni e quale somma ancora dovuta la differenza tra tale somma e quanto il ricorrente ha riconosciuto come ricevuto (Euro 168.123,22) e pari ad Euro 13.016,88.

Deve allora essere confermata la condanna della società resistente al pagamento della somma di Euro 13.016,88 a titolo di provvigioni, mentre l'ulteriore somma di Euro 2406,18 non può essere riconosciuta in difetto di prova della spettanza.

4. Il ricorrente domanda, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, la somma di Euro 19.049,15. La società resistente si oppone alla domanda del ricorrente, affermato l'esistenza di una giusta causa di recesso.

4.1. Nel caso di specie, il contratto sottoscritto il 2 gennaio 2010 (doc. 2 di parte ricorrente) è un contratto a tempo indeterminato: quanto al preavviso prevede che "potrà essere risolto con preavviso pari ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno iniziato, a cinque mesi per il quinto anno iniziato" (doc. 2 di parte ricorrente).

La comunicazione di recesso della preponente recita invece: "costituisce motivo del recesso, salvo altri, il fatto che Lei non ha più gestito il portafoglio assegnatoLe né ha fornito notizie circa la Sua attività, rendendosi spesso irreperibile ai nostri Responsabili Aziendali in violazione dei Suoi precisi doveri contrattuali, infatti, Lei in più di un'occasione ha omesso ogni informativa nei confronti della sottoscritta preponente, circa la situazione del mercato da Lei presidiato. Ciò premesso Le confermiamo che tali Suoi comportamenti hanno fatto venire del tutto a cadere la fiducia nel suo operato e nella sua affidabilità professionale. Pertanto siamo costretti a procedere alla risoluzione del mandato di agenzia per giusta causa senza preavviso ed altre indennità" (doc. 7 di parte ricorrente)

4.2. In tema di rapporto di agenzia, in relazione alla indennità sostitutiva di preavviso cui può aver diritto l'agente in caso di recesso del preponente, le somme aggiuntive di cui all'art. 12 bis dell'A.E.C. del 1994 si determinano, in considerazione dei motivi di recesso, da un minimo di zero ad un massimo da calcolarsi percentualmente a scaglioni sull'ammontare delle provvigioni complessivamente liquidate tenendo conto non solo dei fatti costituenti giusta causa di recesso ma anche dei motivi diversi che consentano di ridurre l'indennità ad un valore nullo (Cass. 3 ottobre 2007 n. 20725).

In materia di rapporto d'agenzia, l'indennità sostitutiva prevista in caso di recesso unilaterale dal rapporto senza preavviso ha una funzione indennitaria, quale rimedio contro la mera eventualità di mancato rinvenimento di nuova occupazione, nonché di tutela della parte che subisce l'improvvisa interruzione del rapporto, attenuandone le conseguenze, dovendosi ritenere che, ove il recesso sia subito dal lavoratore, la stessa si sostanzia non solo nel consentirgli la ricerca di un'altra possibilità di lavoro, ma anche di permettergli di organizzare la propria esistenza nell'imminenza del fatto "traumatico" della cessazione del rapporto, non geneticamente prevista e non a lui dovuta (Cass. 5 novembre 2013 n. 24776).

Nel contratto di agenzia, per stabilire se lo scioglimento del contratto stesso sia avvenuto o meno per un fatto imputabile al preponente o all'agente, tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzato per analogia il concetto di giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ., previsto per il lavoro subordinato, e il giudizio sulla sussistenza di una giusta causa di recesso costituisce valutazione rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità ove correttamente ed adeguatamente motivata (Cass. 14 febbraio 2011 n. 3595; Cass. 12 gennaio 2006 n. 422).

La giurisprudenza ha regolamentato la fattispecie facendo riferimento all'art. 2119 c.c. per la valutazione della ricorrenza della giusta causa, con la conseguenza per cui ciascuna parte può sciogliersi dal vincolo con effetto immediato in presenza di un inadempimento dell'altra parte la cui gravità non consente la prosecuzione della collaborazione.

4.3. Occorre allora verificare la sussistenza di una giusta causa, a fondamento del recesso della preponente, onde verificare il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, innanzitutto.

4.4. Visto il tenore della lettera di recesso, deve dirsi che dalla documentazione prodotta dalla società emerge che sono state inviate al ricorrente sette mail nella settimana dal 1 all'8 febbraio 2013, senza risposta (docc. 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 di parte resistente); dalla documentazione depositata dal ricorrente, invece, risulta che, nel periodo da dicembre 2012 al febbraio 2013, l'agente ha comunicato con la società via mail nelle date del 18 dicembre 2012, il 18 gennaio 2013, il 22 gennaio 2013, il 23 gennaio 2013 e il 30 gennaio 2013.

Nel corso dell'istruttoria, la teste (Omissis) responsabile della pubblicità legale e finanziaria di (Omissis) fino al 2014, ha dichiarato: "agli inizi del 2013 ricordo di aver avuto delle difficoltà di comunicazione con il sig. M (Omissis) che al telefono era sempre irraggiungibile. Dovevo comunicare con lui tramite sms o tramite e-mail. ... Posso comunque dire che in linea di massima il ricorrente non rispondeva alle mail. Era molto difficile parlargli. Ho scritto le mail perché al telefono non rispondeva".

Il teste (Omissis) direttore commerciale di (Omissis) ha affermato: "dopo la convention avvenuta il 21 di dicembre 2012 noi non abbiamo avuto più notizie dal ricorrente che in diverse occasioni è stato contattato sia a mezzo mail sia per telefono. Credo, presumo, che ad alcune telefonate il ricorrente abbia risposto ma non vi è stato da parte sua alcun riscontro alle esigenze lavorative che gli venivano rappresentate di volta in volta. ... Gli agenti di prassi vengono contattati via mail o a mezzo telefono. ... In quel periodo, nel mese di gennaio e in quello di febbraio 2013 il portafoglio dei clienti del ricorrente aveva subito un notevole decremento e diversi clienti hanno pubblicato inserzioni su testate della concorrenza".

Infine, il teste (Omissis) direttore amministrativo di (Omissis) dal 2007, ha dichiarato: "vi era stato in quel periodo un notevole calo del fatturato sui clienti seguiti dal ricorrente".

4.5. Osserva l'Ufficio che, se da un lato il calo del fatturato (per altro non contestato nella comunicazione di recesso) di per sé non costituisce giusta causa di recesso, la circostanza, quale risulta dalla documentazione e dalle prove orali espletate, per cui il ricorrente ha omesso di dare riscontro alle richieste di comunicazione e di chiarimenti da parte della preponente, configura una giusta causa di recesso ex art. 2119 c.c. e pertanto non è dovuto preavviso né la relativa indennità sostitutiva richiesta da M(Omissis)

Ciò deve essere valutato anche in relazione all'attività specificamente esercitata nel settore della pubblicità, stante la necessità di un rapporto costante tra la società e i suoi agenti, in un settore caratterizzato dalla velocità e dalla mutevolezza dei rapporti commerciali.

La relativa domanda deve pertanto essere respinta.

5. Il ricorrente domanda poi il pagamento sia dell'indennità ex art. 1751 che delle indennità previste dall'art. 12 dell'Accordo Economico Collettivo del 10 marzo 2010 (doc. 18 di parte ricorrente).

5.1. Occorre premettere che le indennità connesse alla cessazione del rapporto previste dall'AEC sono alternative rispetto all'indennità di cessazione del rapporto prevista dall'art. 1751 c.c., per cui certamente deve essere rigettata la domanda volta alla loro applicazione congiunta.

In tema di cessazione del rapporto di agenzia, l'articolo 19 della direttiva n. 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato, alla luce della relativa decisione della Corte di giustizia delle Comunità Europee del 23 marzo 2006, nel senso che la predetta indennità, come risultante dalla disposizione dell'articolo 17, n. 2, della su citata direttiva, non può essere sostituita, in applicazione di un accordo collettivo, da un'indennità determinata secondo criteri diversi, a meno che non sia provato che l'applicazione di tale accordo garantisca, in ogni caso, all'agente commerciale, un'indennità pari o superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione di detta disposizione (Trib. Roma 15 dicembre 2016).

L'art. 1751, comma sesto, c.c., nel testo sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303 (attuativo della predetta direttiva comunitaria), va inteso pertanto nel senso che il giudice deve sempre applicare la normativa che assicuri all'agente, alla luce delle vicende del rapporto concluso, il risultato migliore, siccome la prevista inderogabilità a svantaggio dell'agente comporta che l'importo

determinato dal giudice ai sensi della normativa legale deve prevalere su quello, inferiore, spettante in applicazione di regole pattizie, individuali o collettive (cfr. Cass. 9 ottobre 2007, n. 21088; Cass. 24 luglio 2007, n. 16347; Cass. 23 aprile 2007, n. 9538; Cass. 3 ottobre 2006, n. 21301).

5.2. Nel caso di specie, l'AEC prodotto prevede, all'art. 12: "con la presente normativa le parti intendono dare piena ed esaustiva applicazione all'art. 1751 codice civile, anche in riferimento alle previsioni dell'art. 17 della Direttiva CEE 86/653, individuando modalità e criteri applicativi. Particolarmente per quanto attiene alla determinazione in concreto della misura dell'indennità in caso di cessazione del rapporto. A tal fine si conviene che l'indennità in caso di cessazione del rapporto sarà composta da tre emolumenti: - il primo denominato Indennità di risoluzione del rapporto ...; - il secondo, denominato Indennità suppletiva di clientela ...; il terzo, denominato "Indennità meritocratica""

In particolare, l'Indennità meritocratica è prevista "solo nel caso in cui l'importo complessivo di indennità di risoluzione del rapporto ed indennità suppletiva di clientela sia inferiore al valore massimo previsto dal terzo comma dell'articolo 1751 codice civile".

Proprio la previsione dell'indennità meritocratica dimostra che le previsioni contrattuali assicurano un trattamento almeno pari a quello dell'art. 1751 c.c., come assicurato dalla previsione dell'indennità meritocratica, nella ricorrenza dei presupposti.

5.3. Dovendosi ritenere alternative, occorre esaminare la domanda di indennità come previste dall'AEC, in quanto l'Accordo stesso determina un meccanismo di calcolo delle indennità che devono essere, almeno pari a quelle previste dal codice civile.

5.4. Data la proposizione cumulativa delle domande, considerata l'alternatività della previsione codicistica con quelle contrattuali, la domanda di condanna della società all'indennità prevista ex art. 1751 c.c. deve invece essere respinta.

6. Il ricorrente domanda, a titolo di indennità suppletiva di clientela, la condanna della società al pagamento della somma di Euro 5.828,88.

6.1. L'art. 12 capo II) AEC depositato (doc. 18) prevede che "se il contratto si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'Agente o Rappresentante, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto di cui al precedente capo I, una indennità suppletiva di clientela".

6.2. Alla luce delle valutazioni già espresse in relazione alla sussistenza della causa di recesso e alle conseguenze che se ne sono tratte per la spettanza dell'indennità sostitutiva del preavviso, la domanda di parte ricorrente deve essere respinta (cfr. Cass. 10 settembre 2009 n. 19508).

7. L'agente domanda la condanna della preponente al pagamento della somma di Euro 1.835,46 a titolo di indennità meritocratica.

L'art. 12 AEC capo III prevede che il pagamento dell'indennità meritocratica presuppone il riconoscimento dell'indennità di risoluzione e di quella suppletiva e pertanto questa non è dovuta se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all'agente.

Alla luce delle considerazioni già espresse, pertanto, la domanda non può essere accolta.

8. M(Omissis) chiede inoltre la condanna della società al pagamento dell'indennità di risoluzione del rapporti (F.I.R.R.) e in relazione a tale domanda il ricorrente richiede che sia accertata la propria qualità di agente monomandatario, in relazione alle modalità concrete di esecuzione del contatto di agenzia,

Rileva l'Ufficio che dal tenore dei due contratti depositati (docc. 1 e 2 di parte ricorrente) non risulta, in capo all'agente, nessun obbligo di esclusiva, esprimendosi i contratti in senso assolutamente contrario.

8.1. Sul punto la giurisprudenza, dopo alcuni altalenanti orientamenti, ha confermato la posizione che ritiene necessaria per la sussistenza di un vincolo di monomandato una specifica obbligazione

contrattuale, non risultando sufficiente il semplice svolgimento di fatto di attività in favore di un unico preponente (Cass. 6 novembre 2000, n. 14444).

Pertanto, in assenza di allegazione e prova sull'esistenza dell'accordo da cui sarebbe derivato l'obbligo di esclusiva dell'agente, solo sostenuta in relazione alle circostanze di fatto, la domanda di accertamento della qualità di agente monomandatario, formulata da M(Omissis), deve essere respinta.

9. Valutato il mancato riconoscimento della qualità di agente monomandatario in capo a M(Omissis) deve essere esaminata la richiesta dell'agente di Euro 763,65 a titolo di indennità di risoluzione del rapporto e di Euro 371,14 quale F.I.R.R. dovuto sulle provvigioni da incassare.

Visti i conteggi depositati dal ricorrente, che riguardano in realtà solo la parte richiesta per Euro 763,65, senza alcun riferimento all'ulteriore importo richiesto di Euro 371,14 (doc. 17, tabella 7 del fascicolo di parte), e tenuto conto della contestazione che la società muove esclusivamente in relazione alla quota F.I.R.R. per l'anno 2013 (riconoscendo la somma di Euro 69,95, doc. 10 del fascicolo di parte resistente), valutato l'onere della prova, si deve riconoscere in capo al ricorrente la sola somma di Euro 763,65.

Diversamente, in assenza di prova in relazione alla spettanza del corrispondente diritto, fondato sull'esistenza di affari promossi dall'agente e conclusi dopo la cessazione del rapporto di agenzia, la domanda volta al riconoscimento della somma di Euro 371,14 non può trovare accoglimento.

10. Il ricorrente chiede altresì che la società sia condannata al pagamento della somma di Euro 1.267,77 a titolo di contributi dovuti e non versati, relativi al I trimestre 2013.

La domanda non può trovare accoglimento.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che l'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omissa il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all'Istituto previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione. Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa (Cass. 15 settembre 2014 n. 19398).

10.1. Nel caso in esame l'ente previdenziale, nella specie l'Enasarco, non è parte del processo; ne consegue che non può essere pronunciata una condanna della società preponente al pagamento di contributi previdenziali non versati.

10. Tanto premesso, in accoglimento parziale del ricorso, deve essere confermata l'ordinanza pronunciata ex art. 423 c.p.c. all'udienza del 15 aprile 2013 per la somma di Euro 13.016,80, già comprensiva di interessi.

Inoltre, la società deve essere condannata al pagamento della somma di Euro 763,65 a titolo di F.I.R.R.

Nell'ambito dei crediti di lavoro soggetti al regime di cui all'art. 429 cod. proc. civ. e successive modificazioni, in materia di rivalutazione monetaria e interessi, rientrano tutti i crediti derivanti dai rapporti enumerati dall'art. 409 cod. proc. civ., inclusi quelli di agenzia (Cass. 6 aprile 2002 n. 4957).

12. (Omissis) soccombente, deve essere condannata al pagamento in favore di M.M. delle spese del giudizio, liquidate sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

**P.Q.M.**

disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,

conferma l'ordinanza emessa all'udienza del 15 aprile 2015 con cui è stato disposto il pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 13.016,80, oltre interessi dal 31 gennaio 2014 al saldo, e condanna (Omissis) in persona del legale rappresentante legale, al pagamento della rivalutazione sulla somma riconosciuta;

condanna (Omissis) in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di M(Omissis) della somma di Euro 763,65 a titolo di F.I.R.R., oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo; rigetta nella restante parte il ricorso;

condanna (Omissis) in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di M(Omissis) delle spese di lite che vengono liquidate in Euro 2.694,00, di cui Euro 351,00 per spese generali, oltre Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Treviso, il 12 marzo 2018.

Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2018.